Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° aprile 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1954, n. **1502**.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Salisbury (Possedimento britannico in Africa) ed istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Salisbury (Possedimento britannico in Africa) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Salisbury (Possedimento britannico in Africa) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Federazione della Rhodesia del Sud, della Rhodesia del Nord e del Nyasaland.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1º gennaio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 186. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1954, n. **1503**.

Soppressione dell'Agenzia consolare in San Martin (Argentina) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in San Martin (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in San Martin (Argentina) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato in Eva Peron.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 184. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. **1504**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in Bologna.

N. 1504. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 16 luglio 1953, integrato con altro 10 novembre 1953 e con dichiarazione 10 ottobre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in Bologna, e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Rita da Cascia, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 188. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. **1505**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di Sant'Agata, in frazione Pertegada, del comune di Latisana (Udine).

N. 1505. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 23 novembre 1937, relativo alla dissacrazione della Chiesa di Sant'Agata, in frazione Pertegada del comune di Latisana (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, nella medesima frazione Pertegada del comune di Latisana; la predetta Chiesa viene autorizzata ad accettare il legato Furlan, consistente in alcuni immobili valutati L. 480.000 e le donazioni disposte dai frazionisti di Pertegada e dal sac. Giovanni Picotti, consistenti in immobili complessivamente valutati L. 33.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. **1506**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo, in Tortona (Alessandria).

N. 1506. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo, in Tortona (Alessandria) e la medesima viene autorizzata ad accettare il legato disposto da Vota Alessio, consistente in un appartamento situato all'ammezzato del fabbricato in Tortona, via Emilia n. 48, da destinarsi a sede di opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 67. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. **1507**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lazzaro, in San Lazzaro di Savena (Bologna).

N. 1507. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lazzaro, in San Lazzaro di Savena (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. **1508**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione.

N. 1508. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 (diecimilioni) nominali, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze al prof. Ernesto Bertarelli per l'istituzione di una « Borsa di perfezionamento all'estero per giovani medici prof. Ernesto Bertarelli » e da conferirsi per concorso, ogni due anni, a laureati in medicina e chirurgia in una Università italiana; inoltre altra donazione di L. 800.000 (ottocentomila), da destinare al primo conferimento della borsa medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. **1509**.

Autorizzazione allo statale Istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza ad accettare una donazione.

N. 1509. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statale Istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 800.000 in titoli di Stato, disposta a favore dell'Istituto stesso al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata « Ex allievi Istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza - 1878-1953 ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1955, n. 132.

Esecuzione dell'Accordo concluso mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria per la notifica di pubblici tributi, concluso a Roma il 10 luglio 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato a Roma il 10 luglio 1954 fra l'Italia e l'Austria per la notifica di pubblici tributi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 luglio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 191. — CARLOMAGNO

Scambio di Note fra l'Italia e l'Austria per la notifica di pubblici tributi

Rif. 4663-*A*/54

Roma, 10 luglio 1954

Eccellenza,

Con riferimento a quanto convenuto in via diplomatica fra le competenti Autorità austriache e quelle italiane, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza quanto segue:

L'Amministrazione finanziaria austriaca e quella italiana si presteranno, in via di reciprocità, assistenza giudiziaria in materia di consegna di notifiche di pubblici tributi, in base ai seguenti principi:

1) L'assistenza giudiziaria in materia di notifiche si estende agli atti che interessano i pubblici tributi amministrati dagli uffici di finanza statali, le sovrimposte alle imposte erariali e gli altri tributi spettanti agli enti locali, per i quali l'accertamento e la riscossione vengono eseguiti, di norma, con gli stessi atti di procedura delle imposte erariali.

2) Le notifiche non si limitano ai cittadini dei due Paesi contraenti, ma si estendono agli stranieri residenti in uno dei due Stati.

3) L'inoltro ed il ricevimento di richieste di notifiche si svolgono direttamente tra i rispettivi Uffici di finanza di II istanza. Come tali si debbono intendere:

Per la Repubblica austriaca:

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Vienna per le Regioni federali di Vienna, dell'Austria Inferiore e del Burgenland.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Graz per la Regione federale della Stiria.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Linz per la Regione federale dell'Austria Superiore.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Salisburgo per la Regione federale di Salisburgo.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Innsbruck per la Regione federale del Tirolo.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Klagenfurt per la Regione federale della Carinzia.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Feldkirch per la Regione federale del Vorarlberg.

Per la Repubblica italiana:

Le Intendenze di finanza di:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

4) Le richieste di notifica devono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente; esse verranno direttamente inoltrate agli Uffici di finanza di II istanza dell'altro Stato. Esse devono specificare il nome, la professione e l'indirizzo del destinatario e la natura dell'atto da notificarsi, la qualifica del funzionario che firma e devono essere munite del timbro d'ufficio.

5) Per le modalità della notifica e per la prova della medesima valgono le disposizioni vigenti nel Paese nel quale la notifica viene eseguita.

6) Qualora la notifica non possa essere eseguita, l'ufficio incaricato della notifica deve immediatamente avvisare di ciò l'ufficio richiedente, indicando i motivi nonchè le circostanze di cui fosse venuto a conoscenza e che possono essere utili per il seguito della pratica.

7) La prestazione dell'assistenza è limitata alle notifiche e non si estende ad altri atti di assistenza giudiziaria; nè, in modo particolare, a quelli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata (procedimento di esazione fiscale e cautelare) e di carattere penale.

La conferma del consenso del Governo Italiano su quanto precede, che Vostra Eccellenza vorrà darmi, sa-

rà considerata, unitamente alla presente lettera, come costituente accordo fra le Amministrazioni interessate dei due Paesi.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

E. SCHWARZENBERG

A Sua Eccellenza
l'Onorevole Attilio PICCIONI
Ministro degli Affari Esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

31/06096/17

Roma, 10 luglio 1954

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di confermare a V. E. che mi è pervenuta la Sua Nota, in data odierna, del seguente tenore:

« Con riferimento a quanto convenuto in via diplomatica fra le competenti Autorità austriache e quelle italiane, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza quanto segue:

L'Amministrazione finanziaria austriaca e quella italiana si presteranno, in via di reciprocità, assistenza giudiziaria in materia di consegna di notifiche di pubblici tributi, in base ai seguenti principi:

1) L'assistenza giudiziaria in materia di notifiche si estende agli atti che interessano i pubblici tributi amministrati dagli uffici di finanza statali, le sovrimposte alle imposte erariali e gli altri tributi spettanti agli enti locali, per i quali l'accertamento e la riscossione vengono eseguiti, di norma, con gli stessi atti di procedura delle imposte erariali.

2) Le notifiche non si limitano ai cittadini dei due Paesi contraenti, ma si estendono agli stranieri residenti in uno dei due Stati.

3) L'inoltro ed il ricevimento di richieste di notifiche si svolgono direttamente tra i rispettivi Uffici di finanza di II istanza. Come tali si debbono intendere:

Per la Repubblica austriaca:

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Vienna per le Regioni federali di Vienna, dell'Austria Inferiore e del Burgenland.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Graz per la Regione federale della Stiria.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Linz per la Regione federale dell'Austria Superiore.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Salisburgo per la Regione federale di Salisburgo.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Innsbruck per la Regione federale del Tirolo.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Klagenfurt per la Regione federale della Carinzia.

La « Finanzlandesdirektion » (Direzione regionale di finanza) di Feldkirch per la Regione federale del Vorarlberg.

Per la Repubblica italiana:

Le Intendenze di finanza di:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

4) Le richieste di notifica devono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente; esse verranno direttamente inoltrate agli Uffici di finanza di II istanza dell'altro Stato. Esse devono specificare il nome, la professione e l'indirizzo del destinatario e la natura dell'atto da notificarsi, la qualifica del funzionario che firma e devono essere munite del timbro d'ufficio.

5) Per le modalità della notifica e per la prova della medesima valgono le disposizioni vigenti nel Paese nel quale la notifica viene eseguita.

6) Qualora la notifica non possa essere eseguita, l'ufficio incaricato della notifica deve immediatamente avvisare di ciò l'ufficio richiedente, indicando i motivi nonchè le circostanze di cui fosse venuto a conoscenza e che possono essere utili per il seguito della pratica.

7) La prestazione dell'assistenza è limitata alle notifiche e non si estende ad altri atti di assistenza giudiziaria; nè, in modo particolare, a quelli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata (procedimento di esazione fiscale e cautelare) e di carattere penale.

La conferma del consenso del Governo Italiano su quanto precede, che Vostra Eccellenza vorrà darmi, sarà considerata, unitamente alla presente lettera, come costituente accordo fra le Amministrazioni interessate dei due Paesi ».

Nel comunicare a V. E. il consenso del Governo Italiano su quanto precede, e che la suddetta Nota di V. E. e la presente costituiscono pertanto un Accordo in materia fra le Amministrazioni interessate dei due Paesi, approfitto dell'occasione per porgerLe, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

PICCIONI

Sua Eccellenza
Dott. Johannes E. SCHWARZENBERG
Ambasciatore d'Austria — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1955, n. 133.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Lomas de Zamora (Argentina) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Lomas de Zamora (Argentina), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Eva Peron, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Lomas de Zamora (Argentina) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Eva Peron.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1955

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 185. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1949, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, via Bianca di Savoia, n. 19, e nominato sindacatore il dott. Crescenzo Crispo;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata Società;

Vista la deliberazione in data 8 marzo 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, disposta con decreto 4 marzo 1949, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del dott. Crescenzo Crispo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro: GAVA

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1955.

Approvazione del coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1955 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

Vista la deliberazione 24 febbraio 1955, n. 2792, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento da applicare per il corrente anno 1955 alle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1955 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 311. — BENNATI

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del piazzale Roma, sita nell'ambito del comune di Minturno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 novembre 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il piazzale Roma e terreni sottostanti, sita nell'ambito del comune di Minturno;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Minturno, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il piazzale Roma, un punto di vista accessibile al pubblico, dal quale si può godere un vastissimo e bellissimo

panorama, che va dai monti Aurunci, alla ridente piana del Garigliano, all'incantevole golfo di Gaeta fino alle isole Ponziane;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Minturno, racchiusa nel seguente tracciato: limiti del piazzale Roma, via Annunziata, piazzale dell'Annunziata, strada vicinale Zia Nicolina, strada comunale Cistrelli fino all'incontro con la strada comunale Fontana Perelli, di qui una retta che raggiunge lo spigolo esterno del palazzo comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Minturno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Latina

Estratto verbale della seduta del 27 novembre 1953

Il 27 novembre 1953, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*).
2) Minturno.

(*Omissis*).

Alle ore 10, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, S. E. on. Angelo Cerica, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, osservato che il piazzale Roma di Minturno, sito nell'interno dell'abitato, offre un vastissimo e bellissimo panorama, che va dai Monti Aurunci, alla ridente piana del Garigliano, all'incantevole golfo di Gaeta e fino alle isole Ponziane già sottoposte e vincolo; constatata la necessità di tutelare tale belvedere e le zone antistanti, onde si eviti che sorgano costruzioni che possano impedire o deturpare le visuali panoramiche;

visto che tale piazzale è accessibile al pubblico,

decide all'unanimità di proporre per il vincolo il piazzale Roma in Minturno e le immediate adiacenze per un'estensione racchiusa nel seguente tracciato:

limiti del piazzale Roma, via Annunziata, piazzale dell'Annunziata, strada vicinale Zia Nicolina, strada comunale Cistrelli fino all'incontro con la strada comunale Fontana Perelli, di qui una retta che raggiunge lo spigolo esterno del palazzo comunale (come da planimetria allegata).

(*Omissis*).

Il presidente: A. CERICA

Il segretario: FRANCESCO EMMI

(1574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) di un mutuo di L. 7.795.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1589)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti, il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 233, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) di un mutuo di L. 5.475.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) di un mutuo di L. 7.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1597)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1599)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Strangolagalli (Frosinone) di un mutuo di L. 2.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1601)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) di un mutuo di L. 8.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1593)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assuzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zumpano (Cosenza) di un mutuo di L. 855.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1588)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) di un mutuo di L. 10.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1590)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mesola (Ferrara) di un mutuo di L. 4.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1591)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 8.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1592)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 246, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) di un mutuo di L. 5.795.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1595)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 188, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze) di un mutuo di L. 7.780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1596)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina) di un mutuo di L. 5.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635,50	145,78
» Firenze	624,87	634 —	145,70
» Genova	624,90	635,50	145,75
» Milano	624,91	635,50	145,76
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,90	635,50	145,79
» Roma	624,90	635,75	145,76
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,93	—	145,70
» Venezia	624,91	635,50	145,78

Media dei titoli del 31 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	61,975
Id. 3,50 % 1902	60,30
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,50
Id. 5 % 1936	92,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	635,62
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,73

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 marzo 1955, il dott. Giuseppe Liotti è stato nominato commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli, in sostituzione del rag. Munziato Malzone.

(1581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma di laurea

La signora Giuliana Chiaradia fu Adolfo, nata a Pisa l'8 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in lettere rilasciatole dalla Università di Pisa in data 26 agosto 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(1413)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione

Il dott. Giovanni Bianchi di Arnaldo, nato a Lecco (Como) l'8 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 5 gennaio 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1950-1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano

(1412)

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Mario Sbrillo Siena fu Marziano, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 5 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 19 giugno 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(1407)

Il dott. Raffaele Grinberg di Giacobbe, nato a Varsavia (Polonia) il 25 novembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 30 novembre 1938, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1409)

Il dott. Giovanni Pavanello Darvino, nato ad Anzola del l'Emilia (Bologna) il 7 gennaio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 14 agosto 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1410)

Diffida per smarrimento di diploma

La signora Enrica Bartelli fu Vincenzo, nata a Cuneo il 28 settembre 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatole dalla Università di Perugia in data 16 ottobre 1931, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1929-1930.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(1668)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario roggia *« Bocchetti Baiona »* con sede nel comune di Urago d'Oglio (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16186, in data 16 marzo 1955, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario roggia « Bocchetti Baiona » con sede in comune di Urago d'Oglio (Brescia) deliberato dall'assemblea dei consorziati l'8 marzo 1936, con decorrenza dal 18 giugno 1936, data del provvedimento di costituzione.

(1453)

Restrizione all'esercizio della pesca della trota iridea o arcobaleno nella provincia di Siena

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Siena sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (salmo irideus, Gibb) che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica, è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

(1475)

Restrizioni all'esercizio della pesca in una zona del lago di Como sita nel comune di Dongo

Nella zona del lago di Como (comune di Dongo) e precisamente dalla località Vall'Orba alla località Garrovo e per una profondità di metri cento dalla riva, la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, con non più di cinque ami, con o senza mulinello, è vietata fino a nuova disposizione.

(1476)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Campobasso

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1955, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Campobasso viene prorogata fino al 30 aprile 1956 ed il dott. Francesco Paolo Ciaccia ed il sig. Giuseppe Pasquale sono, rispettivamente, confermati nell'incarico di commissario e di vice commissario del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1954, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui agli articoli 2364 e 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(1455)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale	
				N.	Data	N.	Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	ARCIERI Domenica e Concetta fu Antonio .	San Mauro Forte	355.50.30	2250	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52
2	BARBAROSSA Luigi fu Savino	Minervino Murge	39.18.40	1706	3-10-52	278 s. o.	1-12-52
3	BERLINGIERI Maria di Alfredo Pompilio, maritata OCCHINI	Cerignola	2.61.91	3002	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
4	CANIGLIA Roberto di Michele	Serracapriola	57.60.60	1467	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52
5	CAPUTO Domenico fu Tommaso	S. Cesarea Terme	3.52.24	2636	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53
6	CASILLO Pasquale fu Francesco	S. Paolo Civitate	79.57.70	3355	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53
7	CATTANEO Maria fu Vincenzo, maritata SAMMAURO .	Ferrandina	30.41.41	3016	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
8	DEL MONTE Vincenzo fu Michele	Stigliano	1653.70.58	1715	3-10-52	278 s. o.	1-12-52
9	DE LUCA Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo	Oliveto Lucano	131.42.69	4294	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
10	DE PEPPO Gennaro fu Francesco Paolo . .	Deliceto	139.32.04	2415	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
11	FRIULI Carlo Stefano fu Tommaso	Minervino	754.24.97	485	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
12	GRECO Paolo fu Oronzo	Melendugno	18.85.59	2093	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
13	GRECO Paolo fu Oronzo	Nardò	353.95.50	2094	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
14	GRECO Paolo fu Oronzo	Vernole	92.04.42	2092	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
15	MARCHESE Vincenzo di Innocenzo, DE RUGGIERI Anna fu Leonardo, MARCHESE Innocenzo di Vincenzo e ZAMPARELLA Anna fu Antonio	Aliano	83.28.54	2373	29-11-52	298 s. o.	24-12-52
16	MENDAIA Matteo fu Giovan Battista . . .	Stigliano	218.60.26	2132	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
17	MERO Florenzo di Gregorio	Avetrana	14.20.02	3731	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53
18	MONACO Mario fu Francesco Paolo . . .	Lucera	12.67.63	2309	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
19	SANFELICE di BAGNOLI Maria fu Nicola .	Ruvo	57.62.31	3758	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
20	SPADA Rosalba fu Francesco	Genzano	115.93.60	804	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52
21	STATELLA Giovanni Battista e Lucia fu Luigi	Castelluccio dei Sauri	3.36.38	2236	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
22	TUFAROLI Luciano fu Mosè	Maschito	67.59.31	3052	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
23	VITALE Guglielmo di Gennaro	Stigliano	120.77.47	2176	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52

Roma, addì 12 marzo 1955

(1450)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio	Lire	Lire			
4-12-54	25- 2-55	4	40	14.726.666 —	14.725.000	Banco di Napoli - Sede di Bari		Bari
4-12-54	28- 2-55	4	96	718.092 —	715.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	41	265.574 —	265.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	42	5.995.052 —	5.995.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	43	431.007 —	430.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	44	7.169.972 —	7.165.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	45	2.220.156 —	2.220.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	46	52.039.609 —	52.035.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	47	6.312.995 —	6.310.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	48	14.458.688 —	14.455.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	25- 2-55	4	49	23.236.616 —	23.235.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	353	1.516.456 —	1.515.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	354	37.398.015 —	37.395.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	355	10.295.511 —	10.295.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	356	1.951.344 —	1.950.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	357	6.643.253,45	6.640.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	358	507.643 —	505.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	359	1.341.069 —	1.340.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	360	523.548 —	520.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	361	9.860.088 —	9.860.000	Id	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	362	376.074 —	375.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	363	2.057.716 —	2.055.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	21- 2-55	3	364	7.062.002 —	7.060.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a trecento posti di operaio in prova con assegnazione ai compartimenti di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 96367/12106 in data 17 novembre 1954;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.202/68120 in data 31 gennaio 1955;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trecento posti di operaio in prova con assegnazione ai compartimenti di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai suddetti compartimenti.

Roma, addì 6 marzo 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1955
Registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 24. — D'ONOFRIO

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a trecento posti di operaio in prova per il Servizio impianti elettrici.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

compartimento di Torino	posti n.	50
compartimento di Milano	»	50
compartimento di Genova	»	10
compartimento di Bologna	»	25
compartimento di Roma	»	60
compartimento di Bari	»	40
compartimento di Palermo	»	60
compartimento di Cagliari	»	5
Totale . .	posti n.	300

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Gli aspiranti residenti nelle giurisdizioni dei compartimenti di Ancona, Firenze, Napoli, Reggio Calabria, Venezia e degli uffici di Verona, per i quali non esiste disponibilità di posti, potranno partecipare al concorso in parola in uno dei compartimenti sopra elencati. Quelli residenti nella giurisdizione dell'ex compartimento di Trieste, pur potendo partecipare al concorso stesso in uno dei citati compartimenti, dovranno far pervenire la domanda all'Ufficio personale compartimentale di Venezia.

2. — Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato, nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il compartimento presso il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il candidato, alla data del presente avviso-programma, deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di 9 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati o invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico; per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Africa italiana; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi da territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

I candidati, nel caso che alla data del presente bando abbiano oltrepassato il 30° anno di età, dovranno indicare, nella domanda, il possesso dei requisiti che dànno titolo all'elevamento del limite massimo di età.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, dovranno essere compilate separate domande ed in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso questa od altra Amministrazione pubblica.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di operaio in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche, con gli abblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo dalle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostrino di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione ed il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I candidati che intendano sostenere esami facoltativi di fisica e chimica e di elettrotecnica, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 3 del presente bando.

6. — Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità; in mancanza saranno esclusi dal sostenere le prove.

7. — Gli aspiranti, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura minima m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi a partecipare al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici sopra indicati e alla visita medica di cui al punto 13 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica di operaio.

8. — Le Commissioni esaminatrici compartimentali saranno nominate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza ed abilità nel mestiere di operaio elettromeccanico;

b) in una prova orale di cultura generale consistente:
nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;
nozioni di aritmetica e geometria elementare;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere;

d) in due prove facoltative su nozioni di:
1) fisica e chimica;
2) elettrotecnica.

Gli argomenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono indicati nel programma allegato *A*.

10. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascun membro della Commissione esaminatrice è il seguente:
prova pratica, punti 30;
prova orale di cultura generale, punti 20;
prova orale di cultura specifica, punti 30.

Per le prove facoltative la Commissione disporrà complessivamente:
di 15 punti per l'esame di chimica e fisica;
di 20 punti per l'esame di elettrotecnica.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno i 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare analoga puntazione anche in ciascuna delle prove orali.

Alle prove facoltative, che avranno luogo nello stesso giorno di svolgimento delle prove orali obbligatorie, saranno ammessi soltanto i candidati risultati idonei a queste ultime prove.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative soltanto se il concorrente avrà riportato in ciascuna di esse almeno la metà dei punti disponibili.

11. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, ciascuna Commissione disporrà complessivamente della seguente votazione:

a) di cinque punti per la valutazione dei titoli professionali, certificati di lavoro, in relazione ai posti occupati, al tempo di occupazione e alla natura delle mansioni svolte;

b) di cinque punti per la valutazione di certificati di studio di conseguimento di licenza di una scuola di avviamento professionale, oppure di dieci punti per la valutazione di certificati di licenza di istituto industriale di 2° grado della specialità elettrotecnica;

c) di cinque punti per la valutazione di certificati di frequenza, con risultato favorevole, di corsi professionali di specializzazione corrispondenti al mestiere del candidato, tenuti presso scuole pubbliche (diurne e serali), o presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato o enti privati;

d) di venti punti per la valutazione del servizio, in una qualsiasi qualifica prestato dal candidato, ancora in servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in qualità di agente di ruolo o straordinario; oppure di dieci punti per la valutazione del servizio prestato nei reparti ferroviari del Genio - esercizio linee ferroviarie;

e) di quindici punti in relazione alla durata e alla qualità del servizio prestato con mansioni di operaio o aiuto operaio alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. Ai fini della valutazione di detto servizio, i capi degli impianti interessati dovranno redigere apposito rapporto informativo.

I concorrenti dovranno dettagliatamente specificare nella domanda i servizi eventualmente prestati con le ditte suddette.

I periodi inferiori ad un anno non vengono presi in considerazione.

Le eventuali votazioni di cui ai comma *d*) ed *e*) non sono però cumulabili.

12. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti risultati idonei che rivestano la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti avranno la preferenza, nell'ordine che segue, i concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

c) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

d) mutilati ed invalidi per servizio;

e) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

f) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

g) orfani dei caduti per servizio;

h) feriti in combattimento;

i) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

l) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

m) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

n) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

o) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

p) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dai territori di confine, i profughi dall'Africa italiana, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

q) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

r) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

s) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai comma a), b), e), h), i), l) o).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — Le graduatorie compartimentali verranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) certificato di licenza elementare superiore rilasciato da scuola pubblica italiana;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

d) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato legalizzato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo od in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere b), d) ed e) del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Inoltre, i concorrenti di cui al primo comma del presente punto, verranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando. Quelli dichiarati fisicamente non idonei decadranno dal diritto all'assunzione.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati dai competenti uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

Alla predetta visita, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale non scaduto di validità.

14. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione, dopo avere assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà con sua valutazione, dell'ammissibilità dei concorrenti all'impiego.

15. — I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. — I vincitori del concorso, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinunciatari all'impiego.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, saranno nominati altrettanti idonei nelle rispettive graduatorie.

17. — Ai sensi dell'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori assunzioni di candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine delle graduatorie, per coprire le disponibilità di pianta che si siano formate durante l'espletamento del concorso o che si verificheranno entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

ALLEGATO *A*.

PROVE DI ESAME

Prova orale di cultura generale:

Lettura corrente di un brano appropriato al grado di cultura richiesto per i concorrenti e spiegazione delle cose lette.

Aritmetica e geometria: operazioni sui numeri interi e decimali; frazioni; sistema metrico decimale; proporzioni; potenze, radici, numeri negativi (concetto); punto; linea; retta; segmento; parallele e perpendicolari; angoli e loro misure; le quattro operazioni sugli angoli; figure piane e superficie relativa; teorema di Pitagora; figure solide più comuni e relative superfici e volumi; similitudine (concetto).

Prova orale di cultura specifica:

Proiezione ortogonale (pianta, sezione, vista, scale, quote).

Tecnologie: materiali metallici ferrosi e non ferrosi; legnami; isolanti; cenni sui materiali sintetici; utensili; macchine utensili; metrologi d'officina; lavorazioni (trattamenti termici, laminazione, trafilatura, fusione, saldatura, fucinatura).

Nozioni generali di meccanica elementare, del calore e dell'elettricità.

Misure di corrente, tensione, potenza energia, resistenza isolamento; apparecchi e unità di misura relativi.

Schemi elettrici e simboli relativi.

Principi di funzionamento e descrizione sommaria di: motori e generatori a corrente continua; generatori a c. a.; motori sincroni ed asincroni; trasformatori statici; convertitori; raddrizzatori.

Prove facoltative:

1) Fisica e chimica.

Meccanica dei solidi: spazio, tempo, velocità, velocità angolare (giri al 1'); moto uniforme e vario; composizione dei movimenti; forze, elementi, rappresentazione grafica e composizione; peso specifico; lavoro; potenza; attrito; energia; rendimento; leva; piano inclinato; sollecitazioni semplici; elasticità.

Meccanica dei fluidi: generalità; principi di Pascal e di Archimede; pressione; pressione atmosferica (sifoni, pompe a pistone, compressori, vasi comunicanti); portata.

Calore: calore, temperatura e calore specifico; dilatazione; cambiamento di stato; trasmissione del calore; trasformazione reciproca tra calore e lavoro

Acustica: suono; concetto generale; intensità, altezza e timbro; propagazione del suono.

Ottica: generalità sulla luce; riflessione; rifrazione; intensità luminosa ed illuminazione.

Chimica: costituzione della materia; corpi semplici e composti; acidi, basi, sali e principali reazioni chimiche; combustione; principali elementi e relativi composti.

2) Elettrotecnica.

Quantità di elettricità e corrente elettrica; tensione; forza elettromotrice e controelettromotrice; capacità e condensatori.

Resistenza elettrica: resistenza specifica; isolanti e conduttori; rigidità dielettrica.

Leggi di Ohm e di Kirchoff.

Effetti termici della corrente elettrica.

Legge di Joule.

Potenza elettrica.

Effetti chimici: pile ed accumulatori (principio).

Magnetismo: generalità; campo magnetico; permeabilità; forza magneto-motrice; forza portante.

Elettromagnetismo.

Induzione elettromagnetica: leggi di Faraday e di Lenz; forze ponderomotrici; autoinduzione; extracorrente; correnti parassite; mutua induzione; effetto pelle.

Correnti variabili e alternate: generalità; induttanza; impedenza; reattanza; capacitanza.

Circuiti a c. a.: leggi relative.

Potenza nella c. a.: fattore di potenza.

Sistema trifase: campo rotante.

Cenni sull'elettronica.

ALLEGATO *B*.

Su carta bollata da L. 100

All'Ufficio personale compartimentale
delle Ferrovie dello Stato . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . di . . . . . . e di . . . . . . presa conoscenza dell'avviso programma in data 6 marzo 1955 per il concorso a posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (2).

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . . . . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza elementare superiore (indicare la scuola e la data in cui ha conseguito il titolo stesso);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3).

Fa presente di avere inoltrato domanda per partecipare anche ai concorsi a posti di . . . .

Dichiara infine di non aver presentato domanda presso altri compartimenti per il presente concorso.

Firma
(da autenticare da notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo attuale . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . .

(1) Sede del compartimento nella cui giurisdizione lo aspirante risiede.

(2) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di fisica e chimica e di elettrotecnica, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, anche con ditte appaltatrici, la data e le località relative.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1671)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, relative ai diritti di precedenza dei mutilati e degli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi a posti di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione dello Stato;

Visti il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e regio decreto 8 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, relativo all'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici agli ex combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1952, n. 16101, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1953, registro n. 1, foglio n. 267, mediante il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*);

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, n. 22397, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1953, registro n. 23, foglio n. 10, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova (gruppo *A*) nel Corpo del genio civile:

1. Molteni Giovanni, ex combattente	punti	53,32
2. Rigillo Arturo	»	53,25
3. Striglio Elvio	»	50,87
4. Crispo Ciccarelli Giovanni	»	50,82
5. Bruno Fabrizio	»	49 —
6. Di Giulio Edoardo, ex combattente	»	48,75
7. Marsella Alberto	»	48,62
8. Cristaldi Carmelo, ex combattente	»	48,15
9. Rigillo Antonio	»	46,75
10. Claudi Giovanni	»	46,50
11. Redi Paolo	»	45,37
12. Zanzoni Giuseppe	»	45 —
13. Indelicato Aldo	»	43,62
14. Quiriconi Giorgio	»	43,50
15. Revessi Lodovico	»	41 —
16. Tropè Roberto	»	40,75

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso stesso:

1. Molteni Giovanni, ex combattente	punti	53,32
2. Rigillo Arturo	»	53,25
3. Striglio Elvio	»	50,87
4. Crispo Ciccarelli Giovanni	»	50,82
5. Bruno Fabrizio	»	49 —
6. Di Giulio Edoardo, ex combattente	»	48,75
7. Cristaldi Carmelo, ex combattente	»	48,15

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso di cui sopra, nell'ordine seguente:

1. Marsella Alberto
2. Rigillo Antonio
3. Claudi Giovanni
4. Redi Paolo
5. Zanzoni Giuseppe
6. Indelicato Aldo
7. Quiriconi Giorgio
8. Revessi Lodovico
9. Tropè Roberto

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1955
Registro n. 9, foglio n. 185. — IZZI

(1691)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.